

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2895

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa della deputata CALABRIA

Modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, in materia di formazione e trattamento dei medici specialisti

Presentata il 17 febbraio 2021

ONOREVOLI COLLEGHI! — Da più parti, negli ultimi anni, è emersa l’esigenza di valorizzare il ruolo dei medici specializzandi.

In quest’ambito il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, rappresenta la normativa quadro che, nel recepire le direttive dell’Unione europea, ha disciplinato, tra le altre, la materia della formazione medica *post lauream*.

L’emergenza sanitaria che stiamo vivendo ha reso necessaria un’evoluzione della materia, mettendo in luce tutte le criticità del sistema, dalla mancanza cronica di personale medico agli orari di lavoro, fino ai cosiddetti « contratti usa e getta ». Anche chi intraprende ora la professione medica deve fare i conti con i ritardi della burocrazia, che hanno rallentato le graduatorie del concorso del 2020, nonostante ci si trovi nel pieno della seconda ondata dell’emergenza da COVID-19 e in molti ospedali ci sia carenza di medici e di operatori sanitari.

In particolare, l’emergenza pandemica ha mostrato la carenza di medici specialisti. Infatti, la capacità di risposta del sistema sanitario non è solo una questione di attrezzature mediche, ma anche di adeguatezza del personale medico e sanitario. Per sopperire alla mancanza di quest’ultimo, come è noto, molte regioni hanno richiamato personale medico già in pensione e con l’articolo 102 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, rubricato « Abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo e ulteriori misure urgenti in materia di professioni sanitarie », si è stabilito che il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia abilita all’esercizio della professione di medico-chirurgo, previa acquisizione del giudizio di idoneità previsto dall’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’u-

niversità e della ricerca 9 maggio 2018, n. 58.

Inoltre, per sopperire alla carenza di personale medico, in alcuni ospedali sono stati instaurati rapporti di lavoro *ad hoc* tra gli specializzandi che frequentano gli ultimi due anni del corso di formazione specialistica e le aziende ospedaliere: si tratta di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o a tempo determinato, a cui gli specializzandi potevano accedere a tempo parziale e in deroga alla normativa vigente sulle assunzioni. Sebbene alcuni specializzandi più « anziani », del quarto e del quinto anno di specialità, siano stati assunti negli ospedali a tempo determinato o con contratti a ore, è tuttora rimasto irrisolto il problema degli specializzandi più giovani, cioè che frequentano il primo, secondo e terzo anno, i quali, pur avendo lavorato, non sono stati assunti e non hanno ricevuto il *bonus* previsto per tutti gli operatori sanitari.

È ormai, dunque, un'esigenza ineludibile per il legislatore quella di aggiornare il sistema formativo *post lauream* di riferimento per i medici italiani: il ruolo dei medici in formazione va tutelato e valorizzato, riformando il sistema dalle basi.

La presente proposta di legge si prefigge, a tal proposito, l'obiettivo di modificare la posizione dei medici specializzandi, rendendoli parte integrante, sebbene *in nuce*, del sistema sanitario, facendo evolvere la loro figura attraverso il posizionamento della stessa nell'alveo del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area sanità-triennio 2016-2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 28 gennaio 2020, di seguito « CCNL dell'area sanità ». In tal modo si intende sostenere il *continuum* tra la formazione ricevuta dai medici nell'ambito della laurea – ora – abilitante in medicina e chirurgia e creare i presupposti per un loro inserimento nel mondo del lavoro come figure professionali e non più come semi-studenti remunerati. Infatti, sia la remunerazione sia gli altri diritti correlati alla prestazione resa (ferie, permessi, congedi di maternità o di paternità) sono ora riconosciuti anche ai medici specializzandi, con richiami puntuali alla disciplina

già vigente nell'ambito del CCNL dell'area sanità, dando a tale figura – vieppiù centrale nella vita ospedaliera, tanto più in epoca di emergenza pandemica – una maggiore dignità e un più solido riconoscimento sociale.

La presente proposta di legge si compone di un unico articolo che modifica in più punti il decreto legislativo n. 368 del 1999.

Più in dettaglio, con le modifiche all'articolo 20, comma 1, lettera *e*), si introduce una strutturazione in periodi formativi delle specializzazioni mediche indicate negli allegati B e C. In particolare, si prevede una prima strutturazione per le specializzazioni quadriennali, composte dai primi due anni dedicati alla formazione inerente alle abilità teorico-pratiche di base e dagli ultimi due anni dedicati alla formazione inerente ad abilità pratiche avanzate. Diversamente, per le specializzazioni quinquennali, i primi due anni saranno dedicati all'acquisizione di abilità teorico-pratiche di base e gli ultimi tre dedicati alla formazione inerente ad abilità pratiche avanzate. Viene inoltre inserita la lettera *e-bis*), che specifica che l'eventuale e volontaria formazione presso strutture al di fuori della rete formativa, nazionali o estere, può avvenire esclusivamente negli ultimi ventiquattro mesi di formazione specialistica e per una durata massima di dodici mesi.

Si inserisce, poi, un articolo aggiuntivo, l'articolo 35-*bis*, nel quale si prevede che i contratti di formazione medica specialistica finanziati con risorse statali, regionali e di altri enti pubblici o privati, nonché i posti riservati alle altre categorie di cui all'articolo 35 che risultano interrotti in data precedente alla durata dei corsi, siano rimodulati nel computo dei contratti finanziati nell'anno accademico successivo a quello in cui si è verificata l'interruzione, ai sensi di quanto disposto in materia di perseguimento degli obiettivi stabiliti dalla programmazione sanitaria di cui all'articolo 35, comma 1. Si prevede, inoltre, che l'ammontare della quota economica residua dei contratti di formazione interrotti sia versata dall'università interessata al Ministero dell'economia e delle finanze, fermo re-

stando che la quota già erogata sia finanziata nuovamente dall'ente erogatore.

Al novellato articolo 37 si prevede l'adozione di un contratto di formazione-lavoro. Rispetto alla precedente formulazione della disposizione del comma 1, si rimanda anche al CCNL dell'area sanità. Inoltre, si elimina dal terzo periodo del comma 1 il riferimento al « rapporto di lavoro con gli enti predetti ». In tal modo si potrà favorire un inserimento anticipato del medico nel mondo del lavoro, ferma restando l'assunzione di una graduale autonomia, garantendo al contempo adeguati riconoscimenti economici e tutele contributive, legali e previdenziali.

Con il novellato articolo 38 viene riconosciuta a tutti gli effetti l'attività tutoriale svolta dal personale, a qualsiasi livello, ai fini sia della formazione continua sia della progressione di carriera. In particolare, al comma 5, si specifica che l'attività tutoriale è sia individuale, cioè verso il medico in formazione specialistica, sia diffusa, svolta dai dirigenti medici afferenti alle strutture ove questa si svolge. Inoltre, si prevede un riconoscimento economico per i medici del servizio sanitario regionale (SSR) che svolgono la funzione di *tutor* per il maggiore impegno e per le responsabilità loro attribuite.

Il novellato articolo 39 intende adeguare il trattamento economico all'impegno a tempo pieno nonché all'assunzione di responsabilità progressiva da parte del medico in formazione. L'articolo 39, comma 1-*bis*, prevede che il trattamento economico corrisposto al medico in formazione specialistica sia determinato ai sensi dell'articolo 1 del CCNL dell'area sanità. Al comma 3 viene specificato che il trattamento economico è costituito dalle voci del trattamento fondamentale e da quelle del trattamento economico accessorio, di cui all'articolo 83, comma 1, lettere *a*) e *b*), del CCNL dell'area sanità. Si prevede, altresì, che lo specializzando sia inquadrato con un incarico professionale di base di cui all'articolo 18, comma 1, paragrafo *II*), lettera *d*), del citato CCNL (riguardante l'incarico professionale di base conferibile ai dirigenti con meno di cinque anni di atti-

vià che abbiano superato il periodo di prova; incarichi che hanno precisi ambiti di autonomia da esercitare nel rispetto degli indirizzi del responsabile della struttura e con funzioni di collaborazione e di corresponsabilità nella gestione delle attività). Infine, si prevede che gli ultimi tre anni del contratto di formazione lavoro saranno validi ai fini della ricostruzione della carriera.

Il novellato articolo 40, al comma 1, definisce e chiarisce l'impegno richiesto per la formazione specialistica, che è pari a quello previsto per il personale medico del Servizio sanitario nazionale a tempo pieno, comprensivo di eventuale attività di guardia. In particolare, l'orario settimanale è di trentotto ore, di cui trentaquattro di formazione pratica e quattro di formazione teorica. Si prevede, altresì, che in nessun caso la prestazione possa avere una durata superiore a dodici ore continuative, a qualsiasi titolo prestate. Sempre al comma 1 sono definiti i periodi di riposo tra i turni per consentire il recupero psico-fisico conformemente alle disposizioni dell'articolo 7 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. È previsto, altresì, un riposo settimanale coincidente di norma con la giornata domenicale; si prevede che il numero dei riposi settimanali spettanti a ciascun medico è fissato nel numero di cinquantadue all'anno e che il riposo settimanale non è rinunciabile. Se non può essere fruito nella giornata domenicale, il giorno di riposo deve essere fruito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 66 del 2003.

Il comma 3 prevede la maturazione e fruizione di ferie e di permessi retribuiti nel corso dell'anno. Sono da considerare permessi retribuiti le assenze giustificate per partecipazione a concorsi ed esami, per lutti familiari e per congedo matrimoniale, compresa l'unione civile, come previsto dal CCNL dell'area sanità.

Si abrogano i commi 4 e 5, che disciplinavano i periodi di sospensione della formazione, ancora in un'ottica puramente accademica.

Ancora, all'articolo 40 sono aggiunti i commi 6-*bis*, 6-*ter* e 6-*quater*. In partico-

lare, il comma 6-*bis* garantisce il diritto di assentarsi per periodi di malattia; il comma 6-*ter* riconosce al medico in formazione specialistica la tutela e il sostegno della maternità e della paternità; il comma 6-*qua-ter*, infine, prevede il diritto di assentarsi per donne vittime di violenza di genere, se inserite nei percorsi di protezione relativi alla stessa, per un periodo massimo di congedo di novanta giorni lavorativi.

Il novellato articolo 41, comma 2, stabilisce che la contribuzione dovuta dal datore di lavoro ai fini previdenziali e assistenziali è pari al 100 per cento – e non più

al 75 per cento – di quella ordinaria per il settore sanitario.

Infine, il novellato articolo 44, comma 1, prevede che i dirigenti del SSR (nel testo vigente si parla di dirigenti sanitari, senza specificazione) facciano parte dell'Osservatorio regionale per la formazione medico-specialistica. Si modifica, inoltre, la composizione della commissione dell'Osservatorio inserendo, oltre ai direttori delle scuole di specializzazione già previsti, anche i direttori delle strutture del SSR afferenti alla rete formativa provenienti sia dalle aziende ospedaliero-universitarie sia dalle aziende sanitarie locali.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 20, comma 1:

1) alla lettera e) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « . La formazione effettuata è strutturata in periodi formativi, prevedendo, per le specializzazioni quadriennali, che i primi due anni siano dedicati alla formazione inerente alle abilità teorico-pratiche di base e che gli ultimi due anni siano dedicati alla formazione inerente alle abilità pratiche avanzate, svolte in autonomia crescente e, per le specializzazioni quinquennali, che i primi due anni siano dedicati alla formazione inerente alle abilità teorico-pratiche di base e che gli ultimi tre anni siano dedicati alla formazione inerente alle abilità pratiche avanzate, svolte in autonomia crescente »;

2) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

« e-bis) l'eventuale e volontaria formazione presso strutture al di fuori della rete formativa, nazionali o estere, può avvenire unicamente durante gli ultimi ventiquattro mesi di formazione specialistica e per una durata massima di dodici mesi »;

b) dopo l'articolo 35 è inserito il seguente:

« Art. 35-bis. — 1. I contratti di formazione medica specialistica finanziati con risorse statali, i contratti finanziati con risorse regionali, i contratti finanziati con risorse di altri enti pubblici o privati, nonché i contratti per i posti riservati alle categorie di cui all'articolo 35, relativi a percorsi di formazione che risultano interrotti in data precedente alla conclusione dei corsi, sono rimodulati nel computo dei contratti finanziati nell'anno accademico

successivo a quello in cui si è verificata l'interruzione, ai sensi di quanto disposto in materia di perseguimento degli obiettivi stabiliti dalla programmazione sanitaria di cui al citato articolo 35, comma 1. L'ammontare della quota economica residua dei contratti di formazione interrotti è versata dall'università interessata al Ministero dell'economia e delle finanze, fermo restando che la quota già erogata è finanziata nuovamente dall'ente erogatore »;

c) all'articolo 37:

1) al comma 1:

1.1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché dal contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area sanità-triennio 2016-2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 28 gennaio 2020 »;

1.2) al terzo periodo, le parole: « o ad alcun rapporto di lavoro con gli enti predetti » sono soppresse;

2) al comma 5:

2.1) la lettera *b*) è abrogata;

2.2) la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

« *d*) il mancato superamento per due volte consecutive delle prove stabilite per il corso di studi di ogni singola scuola di specializzazione »;

d) all'articolo 38, comma 5:

1) dopo le parole: « attività tutoriale » sono inserite le seguenti: « individuale verso il medico in formazione specialistica e l'attività tutoriale diffusa svolta dai dirigenti medici afferenti alle strutture ove questa si svolge »;

2) le parole: « ove svolta da dirigenti sanitari nei confronti dei medici in formazione specialistica » sono soppresse;

3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nei protocolli d'intesa tra il servizio sanitario regionale e l'università devono essere previste modalità per il riconoscimento economico del maggior impegno e delle specifiche responsabilità attri-

buite ai dirigenti medici del servizio sanitario regionale che svolgono l'attività tutoriale »;

e) all'articolo 39:

1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis.* Il trattamento economico è determinato ai sensi dell'articolo 11 del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area sanità-triennio 2016-2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 28 gennaio 2020 »;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Il trattamento economico è costituito dalle voci del trattamento fondamentale di cui all'articolo 83, comma 1, lettera *a*), del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area sanità-triennio 2016-2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 28 gennaio 2020, nonché dalle voci del trattamento economico accessorio di cui al citato articolo 83, comma 1, lettera *b*), ove spettanti. Lo specializzando è inquadrato con un incarico professionale di base di cui all'articolo 18, comma 1, paragrafo *II*), lettera *d*), del medesimo contratto collettivo nazionale di lavoro. Il terzo, il quarto e il quinto anno del contratto di formazione lavoro sono validi ai fini della ricostruzione della carriera di cui all'articolo 92, comma 1, del citato contratto collettivo nazionale di lavoro »;

f) all'articolo 40:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. L'impegno richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del Servizio sanitario nazionale a tempo pieno, assicurando la facoltà dell'esercizio della libera professione intramuraria. L'orario settimanale è di trentotto ore, di cui trentaquattro ore di formazione pratica e quattro ore di formazione teorica, con disposizione flessibile nella settimana lavorativa su base turnistica. Nell'orario settimanale sono comprese le attività di guardia nelle strutture presso le quali il medico in formazione

specialistica è assegnato. In nessun caso è prevista una durata della prestazione superiore a dodici ore continuative a qualsiasi titolo prestate. È garantito il diritto al riposo giornaliero, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, pari ad almeno undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore, al fine di consentire il recupero psico-fisico. È, altresì, garantito il diritto al riposo settimanale, che coincide di norma con la giornata domenicale. Il numero dei riposi settimanali spettanti a ciascun medico è fissato in cinquantadue all'anno. Ove non possa essere fruito nella giornata domenicale, il riposo settimanale deve essere fruito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 66 del 2003. Il riposo settimanale non è rinunciabile »;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Nel corso dell'anno sono previste la maturazione e la fruizione di ferie retribuite e di permessi retribuiti. A tale fine, sono considerati permessi retribuiti le assenze giustificate per la partecipazione a concorsi ed esami, per lutti familiari e per congedo matrimoniale, compresa l'unione civile, ai sensi di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area sanità-triennio 2016-2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 28 gennaio 2020 »;

3) i commi 4 e 5 sono abrogati;

4) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 6-bis. È garantito il diritto di assentarsi per periodi di malattia ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2110 del codice civile e dalla legge 28 giugno 2012, n. 92.

6-ter. Al medico in formazione specialistica si applicano le disposizioni vigenti in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e dal contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area sanità-triennio 2016-2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 28 gennaio 2020.

6-quater. È previsto il diritto di assentarsi per le donne vittime di reati di violenza di genere, se inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, per un periodo massimo di congedo pari a novanta giorni lavorativi, da fruire nell'arco temporale di tre anni decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione certificato, con trattamento economico simile a quello concesso in caso di maternità »;

g) all'articolo 41, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Ai fini previdenziali e assistenziali, la contribuzione dovuta dal datore di lavoro è pari al 100 per cento di quella ordinaria per il settore sanitario »;

h) all'articolo 44, comma 1:

1) al primo periodo, dopo le parole: « dirigenti sanitari delle strutture » sono inserite le seguenti: « del servizio sanitario regionale »;

2) al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e dei direttori delle strutture del servizio sanitario regionale afferenti alla rete formativa provenienti sia delle aziende ospedaliero-universitarie sia dalle aziende sanitarie locali ».

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



18PDL0130500